

IL TFR E LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



PREMESSA

Il Decreto legislativo n. 252 del 2005, realizzato dal precedente governo, e la legge Finanziaria del 2006 hanno ridefinito il funzionamento della previdenza complementare, istituita a suo tempo con la legge n. 124 del 1993. Il nuovo sistema è entrato in vigore il 1° gennaio 2007.

La previdenza pubblica deve restare il pilastro principale del sistema pensionistico nazionale.

Il secondo pilastro, privato, è un aspetto particolare della riforma del sistema pensionistico attuata a metà degli anni 90 e nasce con un ruolo complementare rispetto alla pensione pubblica. Il funzionamento della previdenza complementare di categoria è regolato dai contratti di lavoro (oltre che dalla legge) ed è partecipato dalle organizzazioni sindacali e da rappresentanti dei lavoratori.

LA NOVITÀ

Tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2007 tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici sono chiamati ad esprimere (attraverso una dichiarazione scritta) la loro scelta sulla destinazione del Tfr futuro (maturando, ovvero quello che viene accantonato dal momento della scelta in poi). Per chi non esprime la propria volontà, sarà il datore di lavoro a collocare il Tfr del lavoratore presso i fondi pensione, attraverso il meccanismo del silenzio-assenso. Resta inteso che il Tfr maturato fino al momento della scelta continuerà a restare in azienda. Le novità di seguito descritte non riguardano chi già versa il 100% del Tfr ai Fondi di previdenza complementare.

LA MODALITÀ ESPLICITA

Il lavoratore e la lavoratrice che agiscono in modo consapevole (entro il 30 giugno, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007) riempiono il modulo autorizzato e scelgono tra le seguenti opzioni:

1. Conferire il Tfr maturando alla forma di previdenza complementare scelta¹.

2. Mantenere il Tfr presso il datore di lavoro. In questo caso **le aziende con almeno 50 dipendenti** trasferiscono il Tfr maturando presso il Fondo della Tesoreria gestito dall'Inps².

Il lavoratore e la lavoratrice occupati in aziende fino a 49 addetti che scelgono di lasciare il Tfr in azienda possono effettivamente continuare a vederlo accantonato presso il datore di lavoro.

1) Fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, forme pensionistiche individuali.

2) L'Inps gestisce per conto del Tesoro (che ne dispone al fine di finanziare investimenti di pubblica utilità) le somme raccolte in questo Fondo. La rivalutazione delle somme qui accantonate è identica a quella del Tfr lasciato in azienda. Per anticipi e liquidazioni il lavoratore continua a rivolgersi al datore di lavoro secondo le norme vigenti.

LA MODALITÀ TACITA (SILENZIO-ASSENSO)

Il lavoratore e la lavoratrice che non esprimono alcuna volontà entro i sei mesi stabiliti, vedranno il proprio Tfr maturando collocato dal datore di lavoro presso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi e dai contratti collettivi, anche territoriali³.

Anche nelle aziende fino a 49 addetti il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a scegliere la collocazione del Tfr (o nel fondo pensione o in azienda). Se non esprimono alcuna volontà il datore di lavoro indirizzerà il Tfr alla forma pensionistica collettiva.

3) In presenza di più forme collettive applicabili, il Tfr verrà collocato presso la forma pensionistica collettiva alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Entro il 30 giugno tutti i Fondi dovranno aver istituito un comparto d'investimento garantito in cui si potrà, tra l'altro, collocare il Tfr maturando del lavoratore silente.

ANZIANITÀ DI LAVORO, GIÀ ISCRITTI E NON ISCRITTI

1. Il lavoratore e la lavoratrice di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993⁴ che scelgono di aderire alla forma di previdenza complementare, versano l'intero Tfr. Se scelgono di lasciarlo in azienda, questo verrà collocato presso il Fondo della Tesoreria per aziende con almeno 50 dipendenti. **Sotto i 50 addetti il Tfr resterà in azienda.**

Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà nei sei mesi stabiliti (modalità tacita), entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, il datore di lavoro trasferisce il Tfr maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi e dai contratti collettivi, anche territoriale se contrattata, salvo sia intervenuto diverso accordo⁵.

2. Il lavoratore e la lavoratrice già occupati al 28 aprile 1993 e iscritti alla previdenza complementare possono conferire, se lo scelgono (modalità esplicita), il residuo Tfr maturando alla forma pensionistica complementare collettiva alla quale già aderiscono. Se invece scelgono di non destinare il Tfr alla previdenza complementare e di mantenere il residuo Tfr presso il datore di lavoro, questo verrà collocato presso il Fondo del Tesoro se l'azienda ha almeno 50 addetti. **Nelle aziende fino a 49 addetti**, in questo caso, il Tfr potrà continuare a restare presso il datore di lavoro. Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà nei sei mesi stabiliti (modalità tacita), entro il 30 giugno 2007, ovvero entro sei mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, il datore di lavoro trasferisce il residuo Tfr maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale già aderiscono.

3. Il lavoratore e la lavoratrice già occupati alla data del 28 aprile 1993 e non iscritti a una forma di previdenza complementare possono, se lo scelgono, conferire (modalità esplicita) in tutto o in parte⁶ il Tfr maturando alla forma di previdenza complementare scelta. Oppure, se non aderiscono alla previdenza complementare, possono mantenere il Tfr maturando presso il datore di lavoro. In questo caso, se l'azienda ha almeno 50 addetti, il Tfr viene trasferito al Fondo pensione del Tesoro.

Nelle aziende fino a 49 addetti se il lavoratore o la lavoratrice dovessero scegliere (dichiarazione scritta) di lasciarlo in azienda, il Tfr può restare effettivamente presso il datore di lavoro. Se il lavoratore e la lavoratrice non esprimono alcuna volontà entro i sei mesi stabiliti (modalità tacita), il datore di lavoro trasferisce l'intero Tfr maturando alla forma pensionistica prevista dagli accordi e dai contratti collettivi (fondi pensione negoziali), salvo sia intervenuto un diverso accordo.

4. In qualsiasi momento successivo, il lavoratore e la lavoratrice che abbiano lasciato il Tfr in azienda possono cambiare la loro decisione e aderire alla previdenza complementare. Nel caso di adesione al Fondo non sarà possibile successivamente riallocare il Tfr maturando in azienda.

4) Ci si riferisce al lavoratore e alla lavoratrice che nel periodo precedente al 28 aprile 1993 non abbiano contributi versati (almeno una settimana) nella previdenza pubblica obbligatoria. Chi ha già aderito ad un fondo pensione negoziale non deve decidere, poiché già versa l'intero Tfr.

5) L'eventuale accordo deve prevedere il trasferimento del Tfr ad una forma pensionistica ad adesione collettiva.

6) Si può conferire il 100% del Tfr, oppure la quantità prevista dagli accordi o dai contratti collettivi.


Il Tfr è dei lavoratori. Ognuno di loro deve decidere sul suo utilizzo

E' importante informarsi per fare una scelta consapevole



LA LEGGE DI RIFORMA N. 252 IN BREVE

La pensione complementare. La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare, con prestazioni pensionistiche aggiuntive, la pensione corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dall'1 gennaio 2007 si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione pubblica, con almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare. L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica interamente in rendita (erogazione della pensione complementare), oppure parte in capitale (max 50%) e parte in rendita. Nel caso in cui l'accantonamento fosse insufficiente ai fini dell'erogazione di una rendita pensionistica (secondo i calcoli previsti) l'iscritto riscuote l'intera prestazione in capitale.



Contribuzione al Fondo. Il lavoratore che si associa in modo pieno al Fondo pensione complementare versa ogni mese il proprio Tfr maturando (nella percentuale consentita), riceve il contributo fisso dal datore di lavoro (nella percentuale stabilita dalle parti istitutive) e decide liberamente l'ammontare del proprio contributo mensile (le somme versate sono fiscalmente dedotte fino ad un ammontare annuo di 5.164, considerando anche il contributo del datore di lavoro).

Anticipazioni: La legge consente, in modo analogo a quanto previsto per il Tfr lasciato in azienda, di usufruire di anticipazioni da parte del Fondo. Dal 1° gennaio 2007 l'iscritto può ottenere l'anticipazione della posizione individuale:

- in qualsiasi momento fino al 75% della posizione maturata per spese sanitarie gravi, per sé, il coniuge e i figli;
- dopo 8 anni d'iscrizione al Fondo, fino al 75% della posizione maturata per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa per sé e per i figli;
- fino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze dell'iscritto.

Agevolazioni fiscali. Le prestazioni pensionistiche, alcune anticipazioni e alcuni tipi di riscatto sono tassati al 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione a forme di previdenza complementare oltre il quindicesimo anno, fino ad una tassazione del 9%.

Trasferimento. Decorsi due anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare, sia collettiva che individuale.

Riscatto. Nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, Cigo e Cigs, è possibile chiedere la restituzione fino al 50% della posizione maturata. Nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o in caso d'invalidità permanente, è possibile riscattare l'intera posizione. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, è prevista la possibilità di riscattare la posizione maturata fuori dai casi sopra indicati.

Migranti. I lavoratori migranti dipendenti da aziende metalmeccaniche possono iscriversi al fondo pensione complementare. Nel caso di perdita del requisito di lavoratore metalmeccanico (licenziamento, dimissioni, ecc.), i lavoratori migranti possono fare domanda di riscatto e ritirare le somme versate, comprensive dei rendimenti maturati, alle stesse condizioni di tutti gli altri lavoratori.

Chi decide di utilizzare il Tfr per costruire la propria pensione integrativa, può aderire ai Fondi di previdenza complementare a disposizione dei metalmeccanici, percepire il contributo mensile del datore di lavoro e usufruire dei vantaggi fiscali.

I Fondi di categoria, non avendo fini di lucro, presentano i costi di gestione più bassi. I Fondi negoziali sono una forma di risparmio previdenziale che punta a offrire, nell'ambito della previdenza complementare, rendimenti superiori a quelli del Tfr, con forme di rendimento garantito e forme a rendimento variabile soggette al rischio connaturato all'andamento dei mercati finanziari.

I FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI METALMECCANICI

L'attività dei Fondi di previdenza complementare negoziali (ovvero di categoria, regolati dai contratti nazionali di lavoro) è soggetta ad un'ampia rete di controlli (interni ed esterni), anche in ragione della loro finalità sociale e previdenziale, sia dal punto di vista amministrativo che della gestione finanziaria. I Fondi negoziali sono associazioni prive di finalità di lucro e, anche per questo, con i costi di gestione più bassi tra i prodotti di mercato similari. Documentazione ulteriore sull'attività dei Fondi di previdenza complementare negoziali è reperibile sia sui siti Internet dei singoli Fondi che sul sito della Covip, autorità ufficiale di vigilanza (www.covip.it).

COMETA (www.cometafondo.it)

È il Fondo di previdenza complementare istituito nel 1997 da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Fismic e Federmeccanica Assisital. L'attività d'investimento è multicomparto: 4 diversi comparti d'investimento tra cui uno con garanzia formale di rendimento.

FONDAPI (www.fondapi.it)

È il Fondo intercategoriale dei lavoratori della piccola e media impresa. È operativo dal 2001 ed è stato istituito, per quanto riguarda i metalmeccanici, da Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e da Unionmeccanica-Confapi. L'attività d'investimento è monocomparto. Nel 2007 il Fondo diventerà multicomparto applicando profili d'investimento etici.

ARTIFOND (www.artifond.it)

È il Fondo intercategoriale dei lavoratori artigiani. A dicembre 2006 il Fondo ha presentato alla Covip la documentazione per ottenere l'autorizzazione all'operatività. Appena ricevuta risposta dall'Autorità di vigilanza il Fondo predisporrà la modulistica per la raccolta delle adesioni.

COOPERLAVORO (www.cooperlavoro.it)

È il Fondo complementare dei lavoratori, soci e dipendenti delle cooperative. L'attività d'investimento è multicomparto. I soci possono scegliere tra diversi tipi d'investimento, tra cui uno con rendimento formalmente garantito.